

**RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

Addì 23 settembre 2025 presso la sede di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

tra

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, dal Presidente della Commissione Sindacale Manrico Pedrina e dal Direttore Noemi Simonini, assistiti dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dalla Consulente del Lavoro Laura Bincoletto

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario, rappresentate dai Sigg.ri:

Caterina Boato Segretario FILCAMS – CGIL Venezia

Nicola Pegoraro Segretario FISASCAT - CISL Venezia

Luigino Boscaro Segretario UILTUCS Veneto

considerato che

- l'accordo integrativo del settore terziario della provincia di Venezia, stipulato in data 12 aprile 2002 ha dato attuazione al secondo livello di contrattazione, così come previsto dal ccnl del Terziario 03.11.1994 e 20.09.1999, di cui al Titolo II prima parte (secondo livello di contrattazione), al Titolo III prima parte (relazioni sindacali), al Titolo IV prima parte (composizione delle controversie), al Titolo VI prima parte (mercato del lavoro);
- con intese successive, da ultimo quella siglata in data 28 ottobre 2024, è stata data attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 18.11.1996 applicativo del d.lgs. 626/94, poi d.lgs. 81/2008;
- con accordo del 04 maggio 2017 e con l'intesa del 21 gennaio 2019 le parti hanno provveduto ad individuare le località ed i periodi a prevalente vocazione turistica ai sensi dell'art. 75 del ccnl (Testo Unico 2019);
- in data 5 giugno 2017 le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare;

premessò che

- Confcommercio Unione metropolitana di Venezia, Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia e UILTUCS Veneto hanno in essere una consolidata contrattazione integrativa di secondo livello;

- E' stato siglato in data 22 marzo 2024 il nuovo ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e servizi (cod. contratto H011 - d'ora innanzi ccnl);
- E' stato siglato in data 12 aprile 2002 il Contratto Provinciale Integrativo di secondo livello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia;
- E' presente l'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia all'interno del quale sono attivi tutti gli istituti previsti dal ccnl oltre ad una serie di servizi a favore dei lavoratori e delle aziende contrattati in sede territoriale;
- Sono profondamente mutate le condizioni di mercato in particolare con riferimento alla necessità di creare sistemi di compatibilità tra gli orari di lavoro delle imprese, le esigenze di gestione dei picchi di produttività e dei momenti di calo del lavoro e le esigenze di conciliazione dei lavoratori tra lavoro e cura;
- È sempre più evidente, e condiziona sempre più la regolare attività delle imprese, la difficoltà di reperire personale ed è sempre più frequente la necessità di utilizzo dei flussi;
- È di notevole utilità, soprattutto nelle località turistiche e soggette a picchi di intensificazione oraria, la possibilità di applicare la flessibilità oraria prevista dal ccnl;
- Parte della flessibilità oraria prevista dal ccnl è attivabile solo attraverso accordi aziendali;
- Le aziende che applicano il ccnl sono, nella grande maggioranza, di dimensione micro/piccola occupando mediamente meno di 30 dipendenti;
- Oltre a favorire l'aggregazione delle piccole e micro aziende le parti intendono garantire anche a questa tipologia di imprese la possibilità di stipulare accordi aziendali;
- Vi è la necessità di dare compiuta definizione alla disciplina del contratto a termine, soprattutto in riferimento alla stagionalità, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 ccnl;
- Vi è la necessità di dare compiuta definizione al contratto di lavoro a part time in un'ottica di conciliazione vita lavoro e di garantire possibilità di lavoro regolare agli studenti, a lavoratori occupati in altri settori e a cittadini non occupati;
- Vi è la volontà di creare, anche mediante l'Ente Bilaterale del Terziario politiche attive per promuovere occupazione;
- E' intenzione delle parti promuovere percorsi di formazione mirati ad una maggiore qualità dell'offerta e produttività del settore anche in un'ottica di sostenibilità valorizzando soprattutto i percorsi di formazione continua anche attraverso il Fondo Nuove Competenze e il Fondo For.Te;
- E' riconosciuta da entrambe le parti l'urgenza di attivare percorsi anche di contrattazione aziendale al fine di recuperare reddito per i lavoratori e produttività per le aziende;
- Le parti intendono attivare un percorso di contrattazione per attivare forme di welfare territoriale;
- Le parti intendono dare attuazione a quanto previsto nel ccnl come politiche per la parità di genere;
- Sono in programma nel 2026 le olimpiadi invernali "Milano Cortina" e il Veneto è prevedibile registrerà punte di intensificazione turistiche notevoli;
- Le parti intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione con particolare attenzione a giovani e donne.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Tutto ciò considerato e premesso viene stipulato

il presente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L.

I Parte

Art. 1 Relazioni sindacali a livello territoriale

1. Le Parti confermano che il sistema delle relazioni sindacali a livello territoriale si attua attraverso la contrattazione territoriale provinciale che sarà esercitata nei limiti e nelle forme previste dal ccnl artt. 9, 10 e 11.
2. La contrattazione territoriale si pone altresì l'obiettivo di definire le modalità e le procedure più opportune per permettere alle imprese che occupano meno di 30 dipendenti o che non hanno rappresentanza sindacale aziendale di poter stipulare accordi aziendali.
3. Le parti individuano l'Ente Bilaterale strumento per attuare quanto definito dalle Parti Sociali.
4. Le parti concordano altresì che l'Ente Bilaterale sia sede per la commissione sindacali di conciliazione, la commissione paritetica e l'organismo paritetico per la sicurezza.

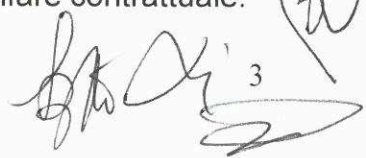
Art. 1.1 Finanziamento Ente Bilaterale

Le Parti, anche in considerazione delle nuove e molteplici attività che la contrattazione territoriale ha inteso affidare all'Ente Bilaterale, soprattutto con riguardo alle nuove funzioni dell'Organismo Paritetico e alla Commissione Paritetica, concordano che a partire dal 01.01.2026 il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale della Provincia di Venezia è stabilito nella misura dello 0,25% a carico dell'azienda e dello 0,15% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Art. 1.2 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati

Alla luce di tale quadro le Parti, fatto salvo quanto già in essere ai sensi dell'art. 2.1 del C.P.I del 12 aprile 2002, opereranno, nel rispetto della loro autonomia, nei seguenti termini:

- l'Unione Confcommercio Metropolitana di Venezia procederà ad assicurare la propria assistenza sindacale all'interno della commissione di conciliazione, all'organismo paritetico e all'interno della commissione paritetica, nelle modalità previste dall'art. 1.4 (contrattazione aziendale ex art. 12 ccnl terziario) anche all'interno dell'Ente Bilaterale.
- le OO.SS. assicurano ai lavoratori l'assistenza all'interno della commissione paritetica della commissione conciliazione, nonché all'interno dell'organismo paritetico e per le funzioni di RLST. Assicurano inoltre ai lavoratori delle aziende aderenti all'ente bilaterale del terziario informazioni e consulenza in ordine agli istituti di welfare contrattuale.

 3

Le OO.SS. dei lavoratori predisporranno una informativa per i lavoratori in ordine alle assistenze ed ai servizi di rappresentanza del presente Contratto Provinciale Integrativo.

Detto comunicato sarà consegnato a cura della parte datoriale con la busta paga del mese di dicembre 2025 a ciascun lavoratore in forza. Successivamente sarà inviato a cura dell'azienda con la prima busta paga ai lavoratori assunti dopo tale data.

Art. 1.3 Commissione Paritetica Provinciale

Le Parti concordano di istituire nel contesto dell'Ente Bilaterale la Commissione provinciale operante ai sensi del vigente CCNL alla quale saranno demandati i seguenti specifici compiti:

- a. esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
- b. interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
- c. esprimere il "parere di conformità" in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato ed ai programmi di formazione indicati dall'azienda nel rispetto delle norme vigenti;
- d. svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli accordi territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 82 CCNL), al monitoraggio del mondo del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti ed ai diversi modelli di orario adottati dalle aziende;
- e. attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli che dovessero essere previsti con normative nazionali o territoriali in particolar modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
- f. svolgere le funzioni previste dall'art. 1.4) del presente accordo.

Le parti comunicheranno i nominativi dei componenti della commissione alla segreteria dell'Ente Bilaterale entro il mese di ottobre 2025.

Art. 1.4 Contrattazione aziendale per le aziende che non rientrano nell'art. 12 ccnl

Considerato che i settori a cui si applica il ccnl appartengono, per gran parte, alla micro e piccola impresa, al fine di garantire corrette relazioni sindacali anche in questa tipologia di impresa, le parti concordano di affidare alla commissione paritetica provinciale la consultazione e stipula di accordi aziendali in tutte le materie previste dal ccnl all'art. 12. La commissione, si riunirà, su richiesta dell'azienda che abbia interesse alla stipula di accordo aziendale, per svolgere la consultazione e sottoscrizione.

L'azienda, con il modello allegato (All.1), chiederà la convocazione della commissione paritetica per il tramite di Confcommercio Unione Metropolitana della provincia di Venezia.

Unitamente alla richiesta di convocazione, anticiperà alla commissione il testo dell'accordo di cui chiede la consultazione. Le richieste di convocazione saranno inviate per conoscenza anche alle OO.SS. firmatarie del presente accordo nonché alla segreteria dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia che provvederà alla convocazione delle parti entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

La commissione si riunisce presso Confcommercio Unione Metropolitana della provincia di Venezia o presso l'Ente Bilaterale.

Il primo incontro sarà fissato non oltre 20 gg. dalla data di richiesta di convocazione.

A tutti gli effetti i componenti della commissione per la contrattazione aziendale, nelle attività di consultazione sindacale e di stipula di accordo aziendale, agiscono come parti sociali.

La presente procedura può essere attivata dalle aziende in cui sono occupati meno di 30 dipendenti.

Può essere attivata altresì dalle imprese nelle quali, pur essendo occupati un numero superiore di dipendenti, non vi sia contrattazione aziendale o pur presente, vi sia esplicita adesione dell'impresa e delle RSA/RSU con apposita comunicazione unitaria alle parti firmatarie della presente intesa. La comunicazione di adesione sottoscritta dall'impresa e dalle RSA/RSU sarà inviata alle parti sociali firmatarie del presente accordo, presso l'ente bilaterale del terziario della provincia di Venezia.

La commissione opera anche con riferimento agli accordi aziendali di rimodulazione oraria per l'accesso al Fondo Nuove Competenze di cui all'accordo sottoscritto dalle parti sociali firmatarie della presente intesa in data 23.09.2025, nonché per la verifica delle richieste di adesione all'accordo provinciale sui premi di produttività e welfare aziendale sottoscritto dalle parti firmatarie della presente intesa in data 23.09.2025 e infine per gli accordi in ordine alla stipula di contratti a tempo determinato o part time.

Art. 1.5 Commissione di conciliazione

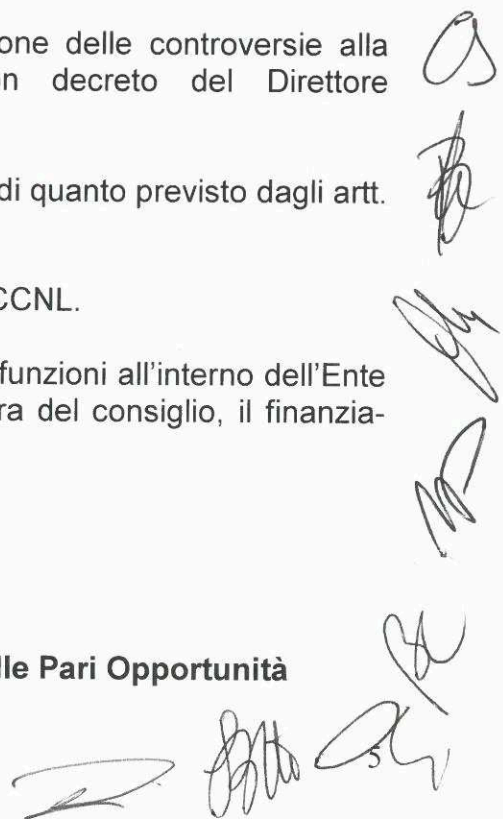
Le Parti concordano di demandare il tentativo di composizione delle controversie alla Commissione di Conciliazione Territoriale, costituita con decreto del Direttore dell'U.P.L.M.O. di Venezia, in data 13.07.1994.

La Commissione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410, 411, 412 del Codice di Procedura Civile.

Opera nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 39 e segg. del CCNL.

Le parti sociali concordano che la Commissione svolga le sue funzioni all'interno dell'Ente Bilaterale, che ne prevede annualmente, con specifica delibera del consiglio, il finanziamento.

Art. 1.6 Commissione per l'attuazione delle disposizioni sulle Pari Opportunità



Le parti intendono dare adempimento a quanto previsto all'art. 16 e 16 bis del ccnl costituendo una apposita commissione, che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia.

Le parti anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del ccnl individuano tra i compiti e le finalità della commissione:

- Monitorare l'andamento occupazionale con riferimento alla questione di genere, usufruendo dei dati della bilateralità e dei report offerti da Veneto Lavoro;
- Promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento lavorativo a seguito di interruzioni, con particolare riferimento a quelle per attività di cura o nei casi previsti all'art. 16 bis del ccnl;
- Favorire percorsi di indagine ed approfondimento per una adeguata formazione sui temi della parità, pari opportunità, non discriminazione e inclusione occupazionale;
- Sviluppare proposte per un'effettiva valorizzazione professionale delle lavoratrici anche al fine di superare la segregazione verticale e la disparità retributiva;
- Compiere attività di ricerca, in ordine a modelli di contrattazione di secondo livello, che tenga conto della "dimensione di genere" e che favorisca l'adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro e una maggiore flessibilità a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere azioni di promozione della certificazione della parità di genere prevedendo, anche in sede di Ente Bilaterale, incentivi per le aziende che si impegnano ad attivare percorsi per ottenere la certificazione;
- Promuovere formazione in particolare per i quadri addetti alla gestione del personale in ordine all'organizzazione del lavoro, alle pari opportunità e al gender pay gap.

Le parti si impegnano entro l'anno 2026 ad Istituire la figura del Garante per la Parità.

La commissione per le pari opportunità è composta da sei membri di cui 3 in rappresentanza di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale.

Opera all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia.

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

E' convocata comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta una delle due parti.

Art. 1.7 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)

Le Parti hanno provveduto a sottoscrivere in data 28 ottobre 2024 il rinnovo dell'accordo sull'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro anche in riferimento alle modifiche normative intervenute successivamente al D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento al Testo Unico D.lgs 81/2008. Con tale accordo hanno confermato l'attuazione alle disposizioni dettate dall'Accordo interconfederale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



ro, siglato in sede nazionale in data 19.11.1996, anche con riferimento alla costituzione e ruolo degli RLST. L'accordo è parte integrante del presente contratto integrativo provinciale. (all. 2)

SECONDA PARTE

Art. 2 Disciplina del rapporto di lavoro

Le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del Mercato del lavoro e l'incremento dell'occupazione giovanile nella provincia di Venezia, l'ottimizzazione degli strumenti attualmente a disposizione. In particolare convengono di promuovere le forme di apprendistato per la qualifica e l'alto apprendistato.

In riferimento al contratto a tempo determinato le parti concordano di dare definizione a quanto previsto dall'art. 75 del ccnl in materia di individuazione delle aree a vocazione turistica con apposito accordo allegato. (all. 3)

Concordano infine di confermare gli interventi in ordine al part time con procedure atte a prevenire la forma di part time involontario.

Art. 2.1 Apprendistato

Fatto salvo quanto previsto in materia di parere di conformità, le disposizioni in materia di apprendistato del precedente contratto integrativo provinciale sono superate, per espressa disposizione di quanto previsto dalle normative che si sono susseguite in materia (da ultimo il d.lgs. 81/2015) e dall'accordo di riordino tra Confcommercio Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTUCS del 28 marzo 2012 a cui il presente CPI rinvia.

Parere di conformità Ente Bilaterale

Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti ai sensi degli artt. 46 e seguenti del ccnl sono tenute a presentare la richiesta "parere di conformità", ai sensi dell'art. 50 del ccnl alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale.

La Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, dell'ammissibilità del livello di inquadramento e della percentuale di conferma come prevista dall'art. 63 del ccnl.

Le aziende con più unità locali ubicate in province diverse dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della Provincia dove insiste l'unità locale.

Le aziende con Unità produttive in più di due Regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 2.2 Contratti a termine

Le parti con l'allegato accordo (all. 3) hanno disciplinato quanto previsto dall'art. 75 in merito all'individuazione delle località a vocazione turistica, ai periodi di riferimento e ai settori interessati.

Art. 2.3 Part time

Part time: limiti minimi settimanali

Nella considerazione che il ccnl prevede per le aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti una durata minima di 16 ore di lavoro settimanale e per le aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti una durata minima di 18 ore di lavoro settimanale, le parti intendono dare attuazione, a livello territoriale, a quanto previsto dall'art. 82 ccnl penultimo capoverso.*

Le parti, per conciliare specifiche esigenze di lavoratori e aziende, con la procedura prevista dall'art. 1.4 del presente accordo, assistono le aziende e i lavoratori nella stipula di accordi aziendali così come previsto dall'art. 82 del CCNL sopra citato.

Ipotesi soggettive part time

Potranno essere stipulati contratti di lavoro a part time ai sensi dell'art. 82 ccnl penultimo capoverso nelle seguenti ipotesi soggettive:

Lavoratrici/Lavoratori studenti;

Lavoratrici/Lavoratori con altra occupazione a part time;

Lavoratrici/Lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali;

Lavoratrici/Lavoratori che, ai sensi dell'art. 16 ccnl, desiderino reinserirsi nel mercato del lavoro a seguito di interruzione dell'attività lavorativa;

Lavoratrici/Lavoratori in condizione di svantaggio ai sensi della l. 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.Lgs 286/98) e vittime di tratta (d.lgs 24/2014), soggetti segnalati come svantaggiati da una Pubblica Amministrazione;

Lavoratrici/Lavoratori che abbiano già maturato i requisiti pensionistici.

Limite minimo orario

CS
P
Ch
Be
M
P
Ch
8

**art. 82 ccnl ultimo capoverso. “ in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione”*

Le parti, anche per dare compimento a quanto previsto dall'art. 153, secondo capoverso del ccnl, concordano che, nella programmazione della prestazione lavorativa del persona-

le dipendente a tempo pieno nelle giornate di domenica, laddove le condizioni lo permettano, si dovrà tenere conto della disponibilità alla prestazione da parte di singoli lavoratori, nonché alla rotazione e all'alternanza della presenza tra i lavoratori.

Qualora la disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, l'azienda potrà ricorrere ad altro personale individuato al proprio interno seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza.

Le parti per favorire il rispetto dei criteri sopra indicati, potranno ricorrere all'assunzione di personale a part time anche in deroga ai limiti minimi settimanali stabiliti dal ccnl con le procedure e nei termini fissati dal presente contratto integrativo. (art. 2.3)

Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo, fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori:

- madri e padri, anche adottivi, di bambini di età fino a 6 anni;
- che assistano portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- donne in gravidanza previa presentazione del certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
- portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge n° 104/1992.

Art. 3.2 Trattamento economico del lavoro domenicale

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione aziendale, le parti convengono di modificare quanto previsto dal ccnl in materia di maggiorazioni come di seguito specificato.

Fino a 8 domeniche lavorate all'anno la maggiorazione sarà del 35%

Da 9 a 12 domeniche lavorate all'anno la maggiorazione sarà del 40%

Dalla 13ma domenica lavorata all'anno la maggiorazione sarà del 60%

Art. 3.3 Trattamento economico del lavoro domenicale per lavoratori con riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica

Fermo restando quanto eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica, le parti convengono che sarà riconosciuta la maggiorazione del 35% fino alla 20ma domenica e del 40% dalla 21ma domenica lavorata nell'anno.

Art. 3.4 Trasformazione maggiorazione lavoro domenicale in maggior riposo compensativo

07
B
gh
MP
R
Ch
10

Al fine di garantire le esigenze aziendali di presidio per il servizio in giornata di domenica, per compensare i cali di lavoro nelle altre giornate infrasettimanali, nonché per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le parti assisteranno con la procedura prevista all'art. 1.4, le aziende e i lavoratori che intendano sottoscrivere, in alternativa a quanto previsto dagli articoli precedenti, accordi individuali che trasformino la sola percentuale prevista per il lavoro domenicale o festivo in equivalente tempo (maggior riposo compensativo) con le procedure e i termini del presente accordo. Al solo fine della trasformazione della maggiorazione economica in ore di maggior riposo compensativo, il parametro unico da considerare è pari a 40 minuti per ora lavorata.

Per l'attivazione devono maturare almeno 4 ore di maggior riposo compensativo.

Tale maggior riposo dovrà essere goduto entro il semestre successivo alla sua maturazione con esclusione delle domeniche, fatto salvo accordo individuale di miglior favore, in base al quale sarà destinato a banca ore secondo quanto previsto dall'art. 141 ccnl.

Art. 4 Parte economica

4.1 Elemento Economico Territoriale

Le parti confermano la validità di quanto previsto all'art. 2) del contratto integrativo della provincia di Venezia del 02 luglio 1970 per tutti i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi. L'importo mensile dell'elemento economico territoriale è pari a 5,16 euro per 14 mensilità.

4.2 Elemento Welfare Territoriale Annuale

Al fine di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, ad esclusione degli assunti con contratto di lavoro intermittente, e' costituito per la vigenza contrattuale un elemento welfare territoriale annuale spendibile in beni e servizi welfare.

Il valore dell'elemento welfare sarà pari a euro

200,00 per l'anno 2026

220,00 per l'anno 2027

240,00 per l'anno 2028

Il valore dell'elemento welfare matura in quote mensili, su 12 mensilità e ai fini del calcolo rileva la frazione di mese pari o superiore ai 15 gg. di calendario.

Hanno diritto a quanto maturato dell'elemento welfare territoriale i lavoratori che siano stati in forza all'azienda nell'anno di riferimento per almeno 90 gg di calendario.

Il valore dell'elemento welfare sarà riproporzionato per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.



L'elemento welfare territoriale annuale maturato sarà disponibile per i lavoratori con il mese di dicembre di ciascun anno. Sarà onere dell'azienda dare evidenza dell'importo welfare nel LUL del mese di liquidazione dello stesso. In caso di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro l'elemento welfare territoriale annuale maturato sarà messo a disposizione del lavoratore con le spettanze di fine rapporto.

L'elemento welfare territoriale è aggiuntivo rispetto ad altre erogazioni di beni e servizi aziendali.

L'azienda che non ottemperi a quanto previsto nel presente art. 4 rimane obbligata nei confronti dei lavoratori al pagamento a titolo di EDR della somma annua di euro 350,00.

Con riferimento al primo anno di vigenza (2025), l'azienda corrisponderà ai dipendenti, che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano maturato almeno 9 mesi di servizio, un elemento welfare del valore di euro 150,00. Tale elemento, riproporzionato per i lavoratori assunti con contratto a part time, sarà corrisposto con la busta paga del mese di dicembre.

4.3 Lavoratori apprendisti

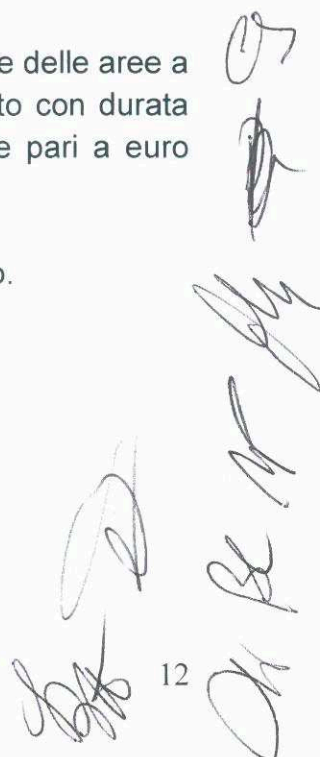
A titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto integrativo provinciale, considerati gli indicatori in ordine alla sostenibilità del sistema previdenziale, nei confronti degli apprendisti iscritti o che si iscrivano al fondo contrattuale di previdenza complementare, in luogo di quanto previsto ai punti 4.2), l'azienda è tenuta al versamento al fondo di previdenza complementare contrattuale della quota a carico del lavoratore e della quota a carico azienda prevista dall'art. 107 del ccnl, in luogo di quanto previsto dall'art. 57 del ccnl. L'obbligazione dell'azienda cesserà con la qualifica del lavoratore o in caso di dimissioni dello stesso.

4.4 Lavoratori stagionali

A valere dal 2026, ai lavoratori assunti, in base all'accordo per l'individuazione delle aree a vocazione turistica ex art. 75 ccnl (all. 5) con contratto a tempo determinato con durata minima di 90 giorni di calendario, l'azienda, erogherà un elemento welfare pari a euro 150,00 annui.

L'elemento welfare sarà erogato dall'azienda con le spettanze di fine rapporto.

Art. 5 Prestazioni dell'Ente Bilaterale. Fondo Est. Fondo Fon.Te.



Art. 5.1 Previdenza integrativa e complementare

Le Parti confermano la necessità di dare la massima diffusione del Fondo per la previdenza complementare per i dipendenti del Terziario, denominato "FON.TE".

A tale scopo, valorizzeranno gli sportelli finalizzati alla promozione, all'informazione ed al servizio a favore dei beneficiari del Fondo.

Le parti predispongono la documentazione relativa all'informativa sul fondo contrattuale di previdenza integrativa Fon.Te che sarà consegnata, assieme al contratto individuale di lavoro, ai dipendenti al momento dell'assunzione. Con particolare riferimento agli apprendisti, la documentazione dovrà contenere informativa dei contenuti del punto 4.4 del presente accordo. La documentazione sarà inoltre inserita, a cura dell'Ente Bilaterale, tra la documentazione nei corsi di formazione finanziati dall'Ente Bilaterale.

Art. 5.2 Assistenza sanitaria Integrativa

Lo sportello di cui al punto 5.1 opererà anche con riguardo alle previsioni di assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 104 e 105 del ccnl.

Le parti con l'entrata in vigore del presente Contratto Provinciale Integrativo concordano di attuare una verifica in ordine alla possibilità di estensione delle prestazioni di assistenza sanitaria, previste dal ccnl per i dipendenti, anche a favore dei famigliari di questi.

Art. 6 Prestazioni welfare della bilateralità territoriale

Le parti condividono la necessità, di continuare ad orientare parte delle risorse dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, all'attivazione di strumenti di politica attiva e sostegno al reddito, integrativi, sussidiari e complementari a quelli previsti dalle norme in vigore e soprattutto ad attività/strumenti di politica attiva. Verificheranno la possibilità di intervento anche mediante l'utilizzo delle politiche attive previste dalla Regione Veneto.

Art. 6.1 Intervento di sostegno al reddito per lavoratori licenziati per GMO che sottoscrivono un "Patto di servizio o di formazione al ricollocamento"

Soggetti interessati:

Lavoratori, anche apprendisti, percettori di NASpl, licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività dell'azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino da verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., redatto presso la commissione per la conciliazione delle controversie costituita, presso l'ente bilaterale ai sensi del ccnl, così come previsto dal punto 1.5 del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Requisiti:

E' richiesta la sottoscrizione di un "Patto di Servizio", che preveda la disponibilità di ricollocazione in una delle imprese del settore.



All'interno del Patto di Servizio è prevista la possibilità di frequenza gratuita a corsi di formazione professionale coerenti con il percorso di ricollocamento.

I candidati possono frequentare gratuitamente i corsi presso i centri di formazione riconosciuti dall'Ente Bilaterale del Terziario.

La formazione deve essere orientata al ricollocamento e pertanto sono ammissibili solo i percorsi di formazione verificati/verificabili al momento della sottoscrizione del Patto.

Ente Bilaterale garantisce l'attività di orientamento, attraverso centri accreditati per le politiche del lavoro, anche valorizzando quanto previsto dai programmi di ricollocamento GOL.

Il sussidio di integrazione al reddito sarà pari al 10% dell'assegno NASpl calcolato sull'importo del primo assegno.

Il sostegno al reddito sarà erogato per una durata massima di 6 mesi a decorrere dal 5° mese dello stato di disoccupazione (8° mese nel caso di lavoratori che hanno compiuto i 55 anni).

Art. 6.2 Contributo malattia superamento periodo di comporta

Ai lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di comporta previsto dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi e che abbiano fatto richiesta del periodo di aspettativa non retribuita così come previsto dal CCNL stesso, a seguito della continuazione dello stato morbos, sarà corrisposto un sussidio pari a € 120,00 lordi per settimana. Il contributo sarà erogato per un massimo di 13 settimane con il limite massimo pari all'importo totale lordo di € 1.560,00 e alle seguenti condizioni: - che ci sia la continuazione dello stato di malattia regolarmente certificato per tutto il periodo di aspettativa indennizzabile per il periodo richiesto sulla base del CCNL; - che non vi sia titolo ad alcuna retribuzione o indennità a carico dell'INPS o di altri Fondi o Istituti. Alla data di presentazione della domanda di contributo il lavoratore deve risultare in regola con l'adesione e il versamento delle quote contributive da almeno sei mesi, ovvero per gli ultimi sei mesi retribuiti.

Art. 6.3 Sussidio per figli disabili

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un sussidio "una tantum" pari all'importo di **1.000,00 euro lordi** limitatamente ad un solo genitore, per il figlio con invalidità riconosciuta con i requisiti previsti dalla Legge 104/92.

Art. 6.4 Sussidio libri scolastici

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un contributo fino all'importo:

- di **150 euro lordi per la media inferiore;**
- di **200 euro lordi per la media superiore.**

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

Art. 6.5 Sussidio tasse universitarie

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un contributo di **250 euro lordi** per figli e studenti lavoratori che frequentano l'Università (di età inferiore a 26 anni). Il contributo verrà erogato ad uno solo dei genitori per anno accademico di riferimento.

Art. 6.6 Sussidio mensa scolastica scuole elementari

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un contributo fino all'importo di **200 euro lordi** per l'acquisto di buoni mensa per i figli che frequentano le **scuole elementari a tempo pieno**.

Art. 6.7 Sussidio per acquisto libri (non scolastici)

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'acquisto di libri (cartacei o digitali).

A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di libri, sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**. Il sussidio suddetto sarà corrisposto **una sola volta nel corso di un anno** e la richiesta dovrà essere presentata **entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'acquisto**. Le domande presentate dopo la data di scadenza non saranno accolte.

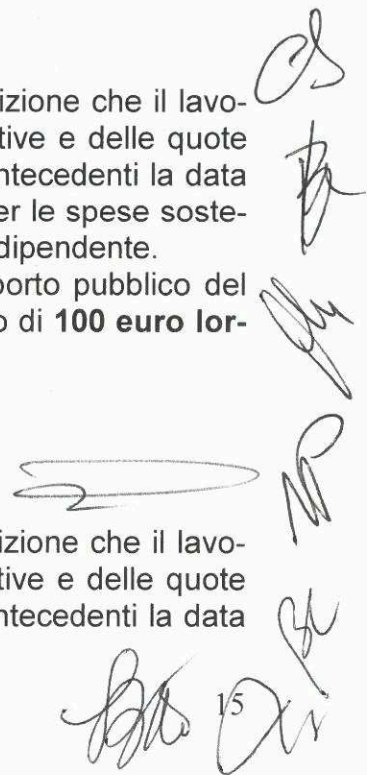
Art. 6.8 Sussidio trasporto pubblico lavoratore dipendente

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico del lavoratore dipendente.

A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico del lavoratore dipendente, sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**.

Art. 6.8 Sussidio per attività sportive del lavoratore dipendente

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data



di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'abbonamento di attività sportive (palestra, piscina ecc.).

A fronte della spesa sostenuta per l'abbonamento di attività sportive (palestra, piscina ecc.), sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**.

Art. 6.9 Sussidio per acquisto parafarmaci

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'acquisto di parafarmaci.

A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di parafarmaci (ovvero prodotti che non sono fiscalmente detraibili, senza obbligo di ricetta), sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**.

Art. 6.10 Sussidio centri estivi

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un **"sussidio centri estivi"** a fronte della spesa sostenuta per la frequenza ai centri estivi.

Ammontare del contributo

- ✓ Max euro 150,00 lordi annui in caso di iscrizione di un solo figlio al centro estivo
- ✓ Max euro 250,00 lordi annui in caso di iscrizione di due o più figli

Art. 6.11 Sussidio spese dentistiche

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un contributo rivolto al lavoratore a fronte delle spese dentistiche sostenute per se stesso o per i componenti del suo nucleo familiare, **ad esclusione delle prestazioni rimborsate dai fondi di assistenza sanitaria integrativa FONDO EST e QUAS.**

Ammontare del contributo

Contributo pari ad un massimo di 300 euro lordi annui.

Art. 7) Interventi della bilateralità a sostegno delle aziende

In considerazione della contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende, le parti concordano di attivare per le aziende contributi a favore di particolari attività, in particolare quelle legate alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai processi di aggregazione della micro e piccola impresa e alle attività che favoriscano il lavoro femminile e la parità di genere.

Art. 7.1 Formazione Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro

RSPP Esterno, Attività di Audit Volontario, Formazione RSSP Esterno e RLST e componenti OPP.

L'Ente Bilaterale accorda, fino ad esaurimento dei fondi stanziati per l'apposito capitolo, appositi finanziamenti per la formazione prevista come obbligatoria dal Decreto Legislativo 81/2008.

Inoltre provvede al finanziamento a formazione specifica per gli RLST e gli RSPP esterni come previsto dall'accordo su OPP e RLST del 20 ottobre 2024.

Rientrano nelle attività finanziate per la sicurezza a favore di lavoratori e aziende anche quelle per la realizzazione di audit volontari nelle modalità e nelle forme previste dalle parti nel citato accordo di costituzione dell'OPP.

Art. 7.2 Altri contributi per sicurezza sui luoghi di lavoro

CONTRIBUTO SPESE REDAZIONE DVR

Contributo fino ad un massimo di 300,00 euro lordi, iva esclusa, per la redazione del DVR (presso Enti accreditati dall'Ente Bilaterale) di Aziende fino a 10 dipendenti.

CONTRIBUTO SPESE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Contributo pari al 50% della spesa sostenuta, iva esclusa, entro il limite di 300,00 euro lordi all'anno per Azienda.

CONTRIBUTO SPESE VISITE MEDICHE AZIENDALI

Contributo pari al 50% dell'importo fatturato (iva esclusa) per le visite mediche dei dipendenti, in conformità alle vigenti normative sul lavoro e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i limiti di 50,00 euro per dipendente che effettua la visita fino ad un massimo complessivo annuo di 500,00 euro lordi per Azienda.

Art. 7.3 Contributo spese divise da lavoro

Contributo pari al 50% dell'importo fatturato, iva esclusa, fino ad un massimo di 100,00 euro lordi per addetto e con il limite di 500,00 euro lordi all'anno per Azienda.

Art. 7.4 Contributo in caso di attivazione di contratto di riduzione oraria temporanea a parità di salario per attività di Conciliazione Vita Lavoro

Alle aziende che stipuleranno accordi di riduzione oraria a parità di salario per esigenze di conciliazione vita lavoro, con la procedura prevista all'art. 1.4 del presente contratto integrativo provinciale, l'ente riconoscerà un contributo "una Tantum" pari a euro 1.000,00. L'accordo dovrà prevedere una riduzione oraria a parità di salario di almeno 4 ore settimanali e dovrà avere durata almeno annuale.

Il contributo, che sarà concesso per un solo anno, sarà riconosciuto al termine del periodo di Part Time, al ripristino dell'orario pieno.

Art. 7.5 Contributo formazione e consulenza costituzione Reti di Impresa

L'Ente Bilaterale prevede il finanziamento di corsi/seminari di formazione per gruppi di aziende che intendano verificare la possibilità di costituirsi in rete di impresa.

L'Ente Bilaterale concede un contributo pari a euro 1.000,00 per ragioni di consulenza per la stesura di atti per la costituzione di rete di impresa. Il contributo è concesso alla Rete di Impresa.

Art. 7.6 Contributo formazione e consulenza per la Certificazione Parità di Genere

Alle aziende che effettuino spese per ottenere la Certificazione per la parità di genere, verrà erogato un contributo del 50% della spesa effettuata nel limite massimo di 1.000,00 euro.

L'ente provvederà al finanziamento della formazione propedeutica alla certificazione di parità.

Art. 8 Contenuto economico delle prestazioni di welfare contrattuale territoriale e di welfare bilaterale.

Le parti confermano che le prestazioni di welfare contrattuale e quelle previste ed erogate dall'ente bilaterale sono parte del trattamento economico contrattuale dei lavoratori. Confermano inoltre che l'Ente Bilaterale è quello previsto dal ccnl e dal CPI applicato dall'azienda.

Confermano inoltre che la scelta dell'azienda di adempiere all'obbligazione alternativa al versamento delle quote alla bilateralità non libera l'azienda dall'obbligo di garantire ai dipendenti le prestazioni previste dalla bilateralità.

Le parti sociali si riservano annualmente la verifica ed eventuali modifiche in ordine alle prestazioni dell'Ente Bilaterale.

Per le modalità di erogazione si rinvia al regolamento dell'Ente Bilaterale Territoriale predisposto dalle parti sociali.

Art. 9 Formazione continua

Considerato che la formazione e la stabilità dell'organico è alla base della miglior efficienza organizzativa aziendale, e considerato altresì che il sistema economico produttivo e sociale sono in fase di profondo cambiamento per effetto della transizione digitale, ambientale e demografica, le parti, intendono incentivare aziende e lavoratori ad adottare programmi di miglioramento delle competenze del personale.

I gruppi di rappresentanza sindacale datoriale, costituiti in Confcommercio, unitamente ad una rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo individueranno annualmente le esigenze formative per i singoli settori.

Le parti sociali, sulla base dei fabbisogni evidenziati, provvederanno a garantire alle imprese la copertura economica dei percorsi formativi, primariamente con accordi sulle disponibilità del fondo For.Te, o per il tramite del Fondo Nuove Competenze, o ancora sulle

risorse della bilateralità territoriale nei limiti stabiliti dal consiglio dell'Ente Bilaterale Territoriale.

Le parti si impegnano a promuovere seminari e incontri territoriali sui temi individuati come utili al rafforzamento delle competenze dai singoli settori.

Art. 10 Intese allegate

Sono parte integrante del presente Contratto Provinciale Integrativo l'intesa sull'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, l'intesa in ordine alla procedura per la detassazione dei premi di produttività, l'intesa per la procedura per la modulazione degli orari di lavoro per l'accesso al Fondo Nuove Competenze, l'intesa in ordine alla promozione della costituzione di reti di impresa, l'Accordo Applicativo del D.lgs. 81 – 2008.

Art. 11 Disposizioni finali. Decorrenza e durata.

Il presente Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Venezia, avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31.12 2028 salvo diverse decorrenze per singoli istituti. In seguito si intende prorogato di anno in anno salvo formale disdetta di una delle parti che deve essere inviata almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

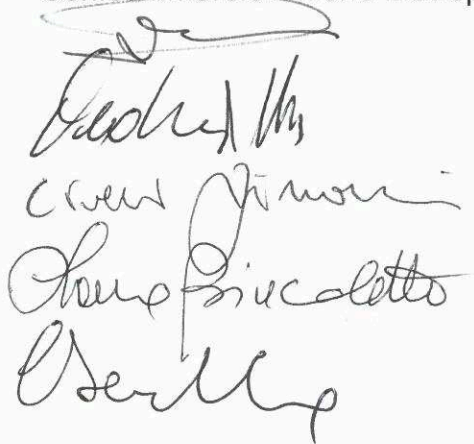
Entro la data di scadenza le parti si incontreranno comunque per verificare l'efficacia dell'accordo.

Le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Contratto Integrativo Provinciale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino singole fattispecie.

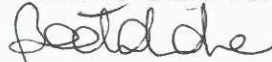
Copia del presente Contratto Integrativo Provinciale sarà depositata presso le sedi provinciali degli Istituti previdenziali e assicurativi INPS ed INAIL oltre che all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Letto confermato e sottoscritto

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia



Filcams CGIL Venezia



Fisascat CISL Venezia



Uilucs Veneto



(All. 1)

Richiesta consultazione aziendale art. 1.4) Contratto Integrativo al ccnl per dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi della provincia di Venezia.

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

Filcams Cgil Venezia

Fisascat Cisl Venezia

Uiltucs Veneto

p.c.

E.B. Terziario

L'azienda _____ sita in _____

_____ Via _____

Mail _____ Tel. _____

nella persona del legale rappresentante _____

(in alternativa) per il tramite di _____ Consulente del Lavoro

mail _____ Tel. _____

Richiede la costituzione della commissione paritetica per la consultazione in ordine a

- Accordo aziendale modulazione orario
- Accordo aziendale FNC
- Accordo riduzione oraria
- Accordo part time
- Accordo trasformazione maggiorazione lavoro domenicale
- Accordo detassazione premi di risultato
- Altro _____

L'azienda applica integralmente (parte normativa e parte economica) il ccnl e il CPI della provincia di Venezia anche con riguardo agli obblighi contributivi all'Ente Bilaterale del Terziario.

Allega bozza accordo.

Data

firma

09
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
20

(ALL 2 AL CPT)

ACCORDO TERRITORIALE APPLICATIVO DEL D.LGS 81/2008 CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 28 ottobre 2024 presso la sede dell'Ente Bilaterale Terziario di Venezia in via Torino 151/A - Mestre Venezia

SI SONO INCONTRATI

il Presidente di Confcommercio Unione Venezia Massimo Zanon, assistito dal Direttore dott.ssa Noemi Simonini e dal Responsabile Area Relazioni Sindacali dott. Luca Bertuola;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Commercio, rappresentate dai Segretari Generali, della Filcams CGIL Caterina Boato, della Fisascat CISL Nicola Pegoraro e della UILtuCS Regionale Veneto Luigino Boscaro.

PREMESSO

- che in data 18/11/1996 è stato sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interconfederale Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs ~~in~~ in materia di sicurezza.
- che in data 12 aprile 2002 veniva siglato il Contratto Integrativo del Terziario della Provincia di Venezia, da Confcommercio Venezia, Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia e Uiltucs ~~in~~ ~~in~~, in cui si concordava di costituire l'Organismo Paritetico per la provincia di Venezia e provvedere alla creazione del Rappresentante Territoriale della Sicurezza.
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs. 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza.
- che gli artt. 47, 48 e 50 del D.lgs. 81/2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni.
- che l'art.51 del D.lgs. 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici, rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio.
- che il D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici di cui all'art. 50, ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- che gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e Sgg.ti, hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO

- che le Parti ritengono impegno comune e prioritario, favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
- che il sistema delle aziende del Commercio Distribuzione e Servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività imprenditoriali, in cui, proprio per il ridotto numero degli addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del Sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza.

es MP RL [signature] [signature]

- che le Parti concordano, sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli Organismi Paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- che le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Ambito di applicazione

Il presente Accordo ha validità per tutte le Aziende della Provincia di Venezia, che applicano integralmente il CCNL per dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi sottoscritto tra Confcommercio e le O.S. Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCs e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo e che siano aderenti a Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Venezia.

2. Costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale O.P.P.

Le Parti, con il presente Accordo, costituiscono l'Organismo Paritetico Provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'O.P.P., che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio Imprese per l'Italia Unione Metropolitana di Venezia e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. della provincia di Venezia: Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs Regionale.

3. Compiti Organismo Paritetico Provinciale

L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui al precedente punto 2, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione del diritto di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. Supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.lgs. 81/2008.
3. Promuove attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali, su richiesta delle imprese.
4. Riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro, nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/2011.
5. Effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro in ambito territoriale

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'O.P.P. potrà ricercare collaborazioni con gli Organismi e le Istituzioni che operano nel Territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

BE

MF

di

CS

4. Sistema di rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale citato del 18/11/1996, nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli artt. 47 e 48 del T.U. D.lgs. 81/2008 le Parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47 T.U. D.lgs. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 T.U. D.lgs. 81, secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza. I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori, sono designati nel numero di tre dalle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i nominativi verranno comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale costituito presso l'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Venezia.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative, nell'ambito del settore, ai sensi del comma 8 art. 48 del D.lgs. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi Paritetici previsti dal presente accordo.

L'R.L.S.T. è tenuto nello svolgimento della sua attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 81/2008.

In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche su richiesta del R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati.

L'R.L.S.T. dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le parti procedano alla revoca dell'incarico, ed è rinominabile.

La revoca dell'incarico del R.L.S.T. dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P.

L'R.L.S.T. che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale, in ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T.

L'R.L.S.T. può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento. L'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite fax o e-mail. In caso di infortunio grave l'R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda.

Rimane fermo per le aziende di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo precedente, in caso di accesso in azienda, l'R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente dell'Associazione Datoriale, segnala a mezzo fax o e-mail alla Segreteria dell'O.P.P. con almeno 30 gg. di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto a mezzo fax,



e-mail o raccomandata, data e ora della visita all'azienda all'esponente nominato da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

5. Procedura di richiesta e assegnazione dell'RLST.

L'azienda, con la collaborazione dell'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo, invia la richiesta di assegnazione dell'RLST all'OPP presso l'Ente Bilaterale.

La segreteria dell'Ente Bilaterale comunica all'azienda e all'Associazione Datoriale il nominativo dell'RLST designato dall'OPP.

L'RLST programma la consultazione sul DVR ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi precedenti.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro, questo sarà programmato dall'RLST in collaborazione con il rappresentante dell'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo nominato all'interno dell'OPP.

6. RSPP per le piccole e micro aziende, audit volontario, formazione RSPP/RLST e componenti OPP.

Ai sensi dell'art. 3 punto 2) del presente accordo le parti concordano di riservare annualmente risorse per la formazione dei componenti dell'OPP e di promuovere corsi di formazione, nelle modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 per la formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza. Concordano inoltre di promuovere, soprattutto con riferimento alle piccole e micro imprese, il ruolo e le funzioni del RSPP. In particolare l'Associazione Datoriale si impegna a promuovere da un lato la figura del RSPP Esterno per le piccole e micro aziende e dall'altro un'attività di audit volontario con cadenza biennale presso le aziende.

L'attività di audit volontario si svolgerà sulla base di schede di rilevazione del rischio e di corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 realizzate dall'Organismo Paritetico. Le funzioni di audit saranno svolte dall'RSPP o RSPP esterno in collaborazione con l'OPP.

L'esito dell'audit prevede la successiva consultazione con l'RLS o RLST.

Ai fini di dare effettività ai compiti previsti in materia di prevenzione dal D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli artt. 17, 31, 32, 34 le parti concordano che, all'interno delle risorse del finanziamento all'OPP previste al capitolo 8) dell'accordo, rientrino anche quelle per le attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo a favore della Piccola e Micro Impresa.

Confcommercio Unione Metropolitana comunicherà annualmente all'O.P.P. il nominativo degli RSPP che sono messi a disposizione dal sistema Confcommercio della provincia di Venezia nelle sue articolazioni territoriali.

Comunicherà inoltre all'OPP i nominativi delle aziende che hanno designato gli RSPP esterni.

Ente Bilaterale, con riferimento agli RSPP di cui al presente articolo, provvederà a quanto previsto in termini di formazione e di aggiornamento dal D.lgs. 81/2008.

Le parti si impegnano, con apposita intesa, a promuovere le reti di impresa anche in funzione della ottimizzazione e della effettiva applicazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle modalità previste dal presente articolo.



7. Sorveglianza Sanitaria

Le parti sociali concordano un contributo per le attività di sorveglianza sanitaria a favore delle aziende che abbiano sottoposto il Documento di Valutazione dei Rischi all'OPP per la consultazione.

Il consiglio direttivo dell'Ente Bilaterale definirà le coperture necessarie, le spese rimborsabili per la sorveglianza sanitaria, la misura del rimborso e la periodicità.

8. Finanziamento

Le Parti concordano che, in attesa degli accordi attuativi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, previsto dal presente accordo, rientri nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Venezia, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Per la fruizione dei servizi previsti dall'OPP e RLST e di quanto stabilito nel presente accordo le aziende debbono risultare in regola con il versamento dei contributi previsti all'Ente Bilaterale nella misura definita dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio – Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS) e dall'Accordo Provinciale Integrativo per le aziende del settore Terziario della provincia di Venezia. L'azienda che versi per la prima volta all'Ente Bilaterale potrà accedere ai servizi anticipando il versamento previsto dal regolamento dell'Ente Bilaterale. Le aziende con dipendenti, già aderenti all'Ente Bilaterale, che abbiano omesso il versamento dei contributi dovranno sanare i periodi di scopertura prima di accedere ai servizi previsti.

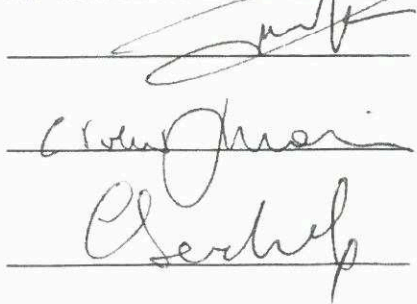
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008 trovino attuazione, le Parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

9. Decorrenza e validità dell'accordo

La presente intesa territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31.12.2026.

Successivamente si intenderà tacitamente rinnovata per una durata annuale (01.01 – 31.12) salvo disdetta via PEC o lettera raccomandata AR con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza naturale.

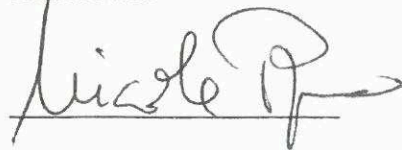
Per Confcommercio Unione Venezia



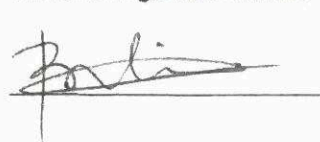
Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTuCS Regionale Veneto



(All. 3 al CPI)

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI VENEZIA

(Artt. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 75 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi 22 marzo 2024 codice contratto 011)

In data 23 settembre 2025 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia si sono incontrati:

- Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente pro tempore Massimo Zanon e del Presidente della Commissione Sindacale Manrico Pedrina, con l'assistenza del Direttore Noemi Simonini e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Luca Bertuola e di Laura Bincoletto Consulente Del Lavoro
- le Organizzazioni Sindacali:
- Filcams-Cgil della Provincia di Venezia nella persona del Segretario, Sig.ra Caterina Boato;
- Fisascat-Cisl della Provincia di Venezia nella persona del Segretario, Sig. Nicola Pegoraro ;
- Uiltucs-Uil Veneto nella persona del Segretario Luigino Boscaro .

PREMESSO CHE

- l'art. 75 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito, CCNL TDS), sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in data 22 marzo 2024, in applicazione dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, individua ipotesi di stagionalità disciplinando i contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno nell'ambito di località turistiche, affidando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL l'individuazione di dette "località a prevalente vocazione turistica", i periodi e le attività ove sia possibile stipulare i predetti contratti a termine, esclusi dalle limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. C) del D.lgs. n° 81/2015, nonché dalle limitazioni di durata del rapporto (art. 19, comma 2), da limitazioni sugli intervalli temporali previsti (art. 21, comma 2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1);
- le Parti firmatarie il CCNL TDS hanno dunque preso atto che in determinate "località a prevalente vocazione turistica" e "in determinati periodi dell'anno" le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale, secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire intensificazioni di attività;
- l'economia del territorio della provincia di Venezia è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel territorio litoraneo della provincia di Venezia risultano condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;

es

7

Qu

MP

2
SMA
di
PA

- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

Premesso, ulteriormente, che

- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;
- l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- l'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;

- 1) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL TDS, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil- che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 1; 21, comma 2; 23 comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica: i comuni di San Michele al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle, San Stino di Livenza, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Musile di Piave, San Donà di

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Piave, Torre di Mosto, Quarto D'altino, Venezia e Isole, Chioggia. Si individua come periodo quello intercorrente tra il 01 Aprile e il 15 Ottobre. Si individuano come attività quelle di vendita al dettaglio, quelle del commercio all'ingrosso e quelle dei servizi all'impresa.

- 2) Nel territorio dei rimanenti Comuni della provincia di Venezia, e per le attività non ricomprese nel presente accordo, le facoltà di cui al predetto punto 2 sono consentite esclusivamente previo accordo aziendale da sottoscrivere avanti le parti sociali presso la commissione paritetica con la procedura prevista dal contratto integrativo della provincia di Venezia di cui all'art. 1.4).

I Datori di Lavori che intendono applicare il presente accordo, dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione, i seguenti riferimenti al presente accordo territoriale: *"Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Territoriale Provincia di Venezia ex artt. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi CONFCOMMERCIO"*.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente accordo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, comma 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti tra contratti stagionali (art. 21, comma 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1).

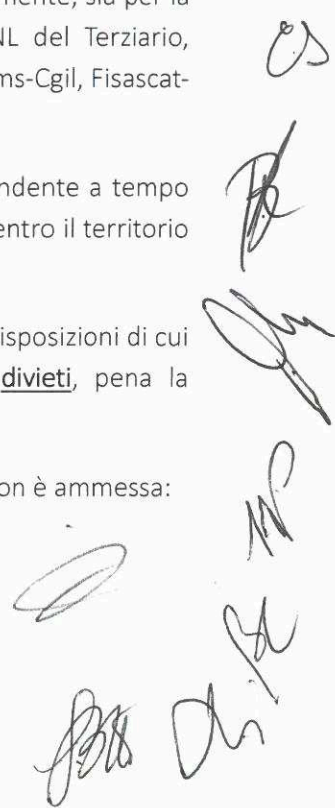
Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che rispettino integralmente, sia per la parte cd. economico/normativa che per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-tucs-Uil;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio delle località individuate al punto 1).
- potrà essere applicato esclusivamente dai Datori di Lavoro ottemperanti alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, cioè che non incorrano nei seguenti divieti, pena la trasformazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;



b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una **sospensione del lavoro** o una **riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni**, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

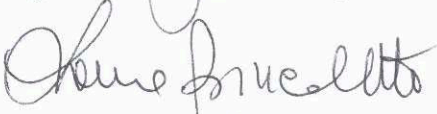
d) da parte di datori di lavoro che **non hanno effettuato la valutazione dei rischi** in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il presente accordo integra a tutti gli effetti il contratto integrativo per la provincia di Venezia e segue gli stessi termini di validità.

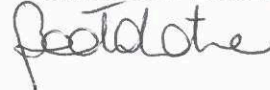
Venezia, 23 settembre 2025

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

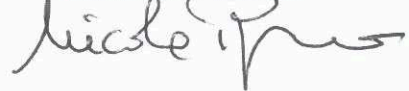


Crougman

Roberto M. Crougman

Filcams CGIL Venezia



Fisascat CISL Venezia



Uiltucs Veneto

